



ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”

Via Ischia n. 2 90040 – Villagrazia di Carini (Pa)

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907

Email: paic86000d@istruzione.it paic86000d@pec.istruzione.it

www.icguttuso.it

I.C. "R. GUTTUSO"- CARINI
Prot. 0003199 del 17/03/2020
(Uscita)

Al D.S.G.A
Dott.ssa A. Tudisca
Agli Atti
All'Albo Pretorio
Sito WEB sez. Amministrazione Trasparente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19” che all'art. 1, lett. a) prevede ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile: “lettera n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; degli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017 n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” in base alla quale è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa di cui all'art. 14 della L. n. 124 del 2015;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6 del 2020” in cui, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa: ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo fra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per

raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia”;

VISTA la L. 22 maggio 2017 n. 81 che definisce il lavoro agile come “modalità dell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilità mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Per il settore pubblico, l'art. 18, comma 3 della predetta Legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti; VISTA la Direttiva n. 3 del 2017 “Linee Guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020 sulle particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il D.P.C.M dell'8 marzo 2020 – ulteriori misure di Contenimento COVID-19 VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 279 del 2020;

VISTA l'Ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 3 dell'8 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la nota n. 323 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione che detta istruzioni operative per il personale ATA ed, in particolare “solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”; VISTO il contratto integrativo d'istituto stipulato attualmente in vigore;

SENTITE le R.S.U. in merito al proseguo delle attività scolastiche, contemperando il diritto alla salute con il diritto all'istruzione

VISTA la propria determina acclarata al protocollo n. 2830 del 10 marzo 2020 con la quale si autorizzava l'attivazione del lavoro agile

VISTA la richiesta assunta al protocollo n. 3197 del 17 marzo 2020 con la quale la D.S.G.A. ha richiesto di prestare la propria attività lavorativa secondo le modalità di lavoro agile.

DETERMINA

La concessione della modalità di lavoro agile alla Dott.ssa Antonia Tudisca, con le modalità previste nel piano di lavoro dalla stessa predisposto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituto e in Amministrazione Trasparente.



**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93